



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO (PROV. DI MODENA) REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Le disposizioni previste dal presente regolamento
entrano in vigore a norma di legge

Il Segretario Generale

Approvato con delibera di C.C. n. 89 del 19/012/2006

Modificato con delibera di Consiglio nr. 10 del 05/02/2007

Modificato con delibera di Consiglio nr. 19 del 24/03/2015

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 ALIQUOTE	3
Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE	3
Art. 4 SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA.....	3
Art. 5 ENTRATA IN VIGORE	3

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, a norma dell'art. 48 comma 10 della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 della legge 16.06.1998 e dall'art. 1 commi 142, 143 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni e integrazioni del D.Lgs.14 marzo 2011 n.13 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"

2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni.

Art. 2 ALIQUOTE

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

2. Il Comune di Maranello applica dal 1 gennaio 1999 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari allo 0,2.

3. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2007 intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art.1 D.Lgs.360/98, pari allo 0,2, portando complessivamente l'aliquota allo 0,4 per cento.

4. A decorrere dall'anno 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. n.360/1998, è determinata nel valore unico di 0,70%.

5. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota dello 0,7 per cento al reddito complessivo calcolato, secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 4 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dalla legge 296/2006 all'art. 142 e dal DLgs n.13/2011. L'addizionale comunale è dovuta se per lo stesso anno. Il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche supera l'importo di € 10.000,00.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Maranello dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

2. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'art. 2 del presente regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente.

4. Il saldo viene calcolato a fine anno unitamente al saldo dell'imposta e prendendo a riferimento il reddito dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

5. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato direttamente ai comuni di riferimento attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.

Art. 5 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito www.finanze.it.
2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo: **entrate_dc_fiscalitalocaleudc@finanze.it** ovvero spedita via fax al numero **06/59972780**.